

A.I.R.E.-Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero

Normative di Riferimento: L. 27.10.1988, n. 470, D.P.R. 06.09.1989 n. 323, D.L. 9/2/2012 convertito in Legge il 4/4/2012 n. 35.

A.I.R.E. è l' Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero tenuta presso i Comuni e presso il Ministero dell' Interno.

Le iscrizioni avvengono:

- per trasferimento della residenza da un comune italiano all' estero;
- a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dall' estero;
- per acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana da parte di persona residente all' estero;
- per esistenza all' estero giudizialmente dichiarata;
- per ricomparsa da irreperibilità A.I.R.E.;
- per trasferimento dall' AIRE di altro Comune o dall' AIRE residuale del Ministero dell'Interno, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del nucleo familiare iscritti nell' AIRE o nell' APR del Comune.

Il Comune di iscrizione A.I.R.E. coincide con quello di iscrizione nelle liste elettorali. La richiesta di iscrizione e tutte le variazioni anagrafiche e di stato civile (indirizzo - matrimonio - nascita di figli ecc.) devono pervenire tramite Consolato.

Le cancellazioni avvengono:

- per rimpatrio con l'iscrizione nell' Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di iscrizione A.I.R.E. o in altro Comune;
- per morte;
- per perdita della cittadinanza italiana;
- per trasferimento nell' A.I.R.E. di altro Comune;
- per irreperibilità presunta a seguito di due rilevazioni censuarie o trascorsi cento anni dalla nascita senza la certezza dell'esistenza in vita della persona;
- quando risulti sconosciuto l'indirizzo all' estero.

Eventuali requisiti richiesti: cittadinanza italiana, trovarsi nelle condizioni di cui sopra.

Documenti da presentare:

Istanza al Consolato del territorio estero di residenza entro 90 giorni dell'avvenuto trasferimento o richiesta di iscrizione da presentare all' Ufficio A.I.R.E. del Comune di emigrazione. In questo caso il procedimento di iscrizione A.I.R.E. resta sospeso in attesa che il cittadino si rechi a presentarla anche al Consolato. Trascorso un anno da cui è stata fatta la dichiarazione in Comune senza che sia pervenuta dal Consolato alcuna comunicazione, il cittadino dovrà essere cancellato dall' anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.